

8.2.2.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

#### 8.2.2.3.1. 2.1 Sostegno per l'utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

##### 8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I servizi di consulenza indirizzati al settore agricolo e forestale vertono sugli elementi elencati nella presente Misura e consistono nell'insieme di azioni e di prestazioni tecnico-professionali fornite dal beneficiario del sostegno all'impresa agricola e/o silvicola.

La consulenza deve essere collegata ad almeno una delle priorità dell'UE per lo sviluppo rurale e vertere, come minimo, su uno dei seguenti elementi, di cui ai punti 4, 5, 6 dell'art. 15 Reg. (UE) n. 1305/2013.

In particolare, la consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013
- se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- le misure a livello aziendale previste nel Programma di Sviluppo Rurale volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- *i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.150/2012;*
- le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare:

- la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29,

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- agricoltura digitale 4.0 e precision farming, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario;;

La consulenza prestata ai **silvicoltori** verte obbligatoriamente sui pertinenti obblighi prescritti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla Direttiva 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole.

Infine, la consulenza prestata alle **PMI** deve migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'impresa o dell'investimento.

La demarcazione tra le azioni oggetto di sostegno nell'ambito della presente sottomisura e quelle oggetto di sostegno relative alla misura 1 risiede nella specificità e nella portata dell'azione.

La consulenza viene erogata individualmente alla singola azienda. La presente sottomisura dovrà garantire che il servizio di consulenza offerto analizzi e proponga soluzioni per specifici problemi ed esigenze della singola azienda destinataria e non sia un mero trasferimento di informazioni di carattere generale. Qualora la problematica specifica oggetto di consulenza sia comune a più soggetti omogenei in termini di organizzazione aziendale, dimensione, mercati di riferimento, struttura dei costi di impresa, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, purché separata da attività di formazione e mero trasferimento di conoscenze, ovvero basata su situazioni aziendali coerenti e comuni a più soggetti, come prescritto dall'art. 15 pr. 7 del Reg. (UE) n. 1305/13.

Il beneficiario del sostegno ai sensi della presente sottomisura fornisce il servizio di consulenza che prevede:

- Check-list dei fabbisogni aziendali: analisi della situazione aziendale esistente e emersione delle eventuali criticità e/o aree di miglioramento;
- Azioni: indicazione degli elementi oggetto della consulenza e descrizione dell'attività;
- Benefici: miglioramenti attesi sul sistema aziendale;
- Report finale: dimostrazione del grado di risposta al fabbisogno aziendale individuato.

Non si prevedono limiti alla dimensione dell'azienda agricola o forestale per poter beneficiare del servizio di consulenza. L'Autorità di Gestione potrà determinare, ai fini di una maggiore efficacia della Misura, un limite massimo di consulenze erogabili al medesimo destinatario.

Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale e per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali saranno concessi secondo quanto disciplinato in materia di aiuti di stato rispettivamente dagli art. 39 e 46 del Reg (UE) 702/2014.

#### 8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consta nel rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario per l'erogazione delle prestazioni di consulenza.

Il costo, determinato applicando le opzioni definite alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e consta del valore (UCS), è pari a € 54,00 ed è stato calcolato applicando il metodo descritto alla successiva sezione "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

Il costo semplificato, così determinato, identifica un importo orario omnnicomprensivo per la determinazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza.

#### 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Art. 13 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Art. 11 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Art. 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Regolamento (UE) n. 2393/2017;

Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

#### 8.2.2.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori del servizio di consulenza, accreditati ai sensi del Decreto del 3 febbraio 2016 dalla Regione Puglia o da altre regioni e province autonome quali Organismi privati di Consulenza in agricoltura, ovvero accreditati dalle autorità competenti di altri stati membri.

L'accREDITAMENTO deve essere presente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno.

I Destinatari della consulenza sono:

- imprenditori agricoli e forestali;
- gestori del territorio;
- PMI operanti nelle aree rurali così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

I destinatari del Servizio di consulenza devono avere una sede operativa nella Regione Puglia.

#### 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Il costo della consulenza è definito sulla base di Costi Standard a norma dell'art.67, comma 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della consulenza.

#### 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ogni Organismo di consulenza deve presentare, congiuntamente alla Domanda di Sostegno, un Progetto di Consulenza che deve contenere obbligatoriamente:

- gli ambiti di consulenza selezionati;
- i destinatari del servizio di consulenza (gli agricoltori, i giovani agricoltori definiti all'art.2(1)(n) del Reg. (UE) 1305/2013, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali)
- il personale coinvolto, in termini di numero (assoluto, per ambito di consulenza e per numero di aziende destinatarie del servizio di consulenza) qualificazione e competenze.

#### 8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno applicati ai servizi di consulenza proposti dai beneficiari prestatori dei servizi di consulenza e nella selezione dei beneficiari ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013. Detti criteri si ispirano ai seguenti principi:

- qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento agli obiettivi della sottomisura
- adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate.

I criteri di selezione prevederanno un punteggio minimo per l'ammissibilità a finanziamento.

#### 8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo per l'utilizzo del servizio di consulenza è nel limite di 1.500 euro, come disciplinato dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle consulenze effettivamente svolte e documentate.

L'importo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno è pari a € 120.000,00.

#### 8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 2.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 2.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD].

#### **R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici**

L'operazione sarà realizzata da uno o più soggetti attuatori selezionati mediante gara ad evidenza pubblica. Nel caso in cui l'operazione venga realizzata da beneficiari pubblici, sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi, devono essere rispettate le norme per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed

individuazione dei contraenti.

#### **R7: Procedure di selezione dei beneficiari**

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi, soggettivi o valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

#### **R8: Adeguatezza dei sistemi informativi**

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di gestione dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità, nonché degli applicativi di gestione DdA e DdP dell'OP Agea. Altro elemento di rischio consiste nella necessità di verificare l'effettiva fruizione dei servizi di consulenza ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. Un ulteriore necessità è rappresentata dalla informatizzazione dei requisiti previsti dai criteri di selezione.

#### **R9: Corretta gestione delle domande di pagamento**

Vi è il rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari. L'esperienza della precedente programmazione nell'ambito delle misure che prevedono la realizzazione di progetti formativi ha evidenziato come si siano verificate problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa, al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi, alla quota di contribuzione a carico del partecipante.

#### **R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

Vi è il rischio che i bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

La valutazione della controllabilità effettuata in itinere potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà rendersi necessaria la revisione delle modalità attuative.

#### **R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

#### **8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione**

**R4:** In base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi

quelli in materia di appalti pubblici ...”. Saranno, pertanto, messe in atto specifiche procedure per il controllo della corretta applicazione delle suddette norme. Al fine di assicurare la massima trasparenza e completezza del quadro normativo di riferimento, tali procedure saranno stabilite in sede di definizione del bando di gara.

**R7:** a) Saranno ammissibili unicamente gli Organismi di Consulenza selezionati ed accreditati dalla Regione Puglia a seguito di specifica procedura di appalto. I dati degli Organismi accreditati saranno resi disponibili in un apposito archivio informatico da utilizzarsi per la redazione delle proposte progettuali e per le verifiche di ammissibilità. Dovranno essere definite le casistiche di esclusione per le situazioni di conflitto di interesse, che dovranno essere monitorate anche nelle fasi di erogazione dei servizi di consulenza. Non saranno ammessi soggetti che partecipano alla gestione e/o ai controlli nella fase di attuazione del PSR.

- b. I progetti relativi alla fornitura dei servizi di consulenza saranno predisposti con adeguati strumenti informatici che consentano di verificare la coerenza con le condizioni di ammissibilità. In tal modo è garantita la possibilità di “registrare” e ripercorrere la valutazione di coerenza con le tematiche ammissibili e la conformità ai requisiti di ammissibilità.
- c. La predisposizione dei progetti per la fornitura di servizi di consulenza, sarà eseguita con adeguati strumenti informatici che consentano di attribuire automaticamente i punteggi. In tal modo è garantita la possibilità di “registrare” e ripercorrere la valutazione a supporto delle operazioni di selezione dei progetti e la comparazione standardizzata.

**R8:** Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con eventuali altri strumenti informatici per la gestione dei procedimenti. Per il monitoraggio e la verifica dell'effettiva erogazione e fruizione dei Servizi di Consulenza saranno utilizzati strumenti informatizzati.

**R9:** La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal Reg. (UE) n. 809/2014. L'effettiva erogazione e fruizione dei servizi di consulenza sarà monitorata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono di registrare le attività e ripercorrere le procedure di controllo.

**R10:** I documenti attuativi dovranno essere formulati in seguito alle verifiche previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n.1305/2013 di verificabilità e controllabilità delle misure. Tale verifica viene eseguita congiuntamente tra l'AdG e l'OP Agea attraverso un apposito sistema informativo.

Nel dettaglio, la gara d'appalto per l'individuazione degli Organismi di Consulenza, i manuali delle procedure e dei controlli e le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni dovranno precisare l'insieme delle regole da rispettare per l'erogazione degli aiuti, le procedure da mettere in atto per verificare il rispetto di tali regole e le tipologie di sanzioni per le inadempienze.

**R11:** L'AdG e l'OP dovranno monitorare continuamente i parametri individuati e riesaminare le procedure, le modalità gestionali ed organizzative al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare al fine di ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire "emergenze" (tempistiche adeguate alla complessità dei procedimenti, flussi di domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

### 8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

### 8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La Rete Rurale Nazionale, nel documento *Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR* ha messo a punto le metodologie di calcolo per favorire l'adozione dei costi semplificati; da qui è derivato un costo standard del servizio di consulenza conforme a quanto previsto dall'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per ciò che attiene alla definizione del costo e alla relativa base normativa, l'opzione prescelta è rappresentata dalla tabella standard di costi unitari, di cui all'articolo 67, paragrafo 1 lettera b) del

Regolamento UE n. 1303/2013).

Il risultato ottenuto è un costo orario omnicomprensivo, per la determinazione delle spese ammissibili del servizio di consulenza (sottomisura 2.1 del PSR). Le categorie di spesa considerate dal costo semplificato sono:

- 1) compenso/costo del consulente,
- 2) spese di viaggio, con particolare riferimento ai viaggi necessari per raggiungere la sede operativa dell'azienda destinataria del servizio,
- 3) spese generali o indirette, rappresentate dalle spese per la gestione amministrativa, il coordinamento, la progettazione e i costi per il mantenimento della struttura (sede operativa dell'Organismo di Consulenza).

Il compenso/costo del consulente e le spese di viaggio sono state quantificate tramite elaborazione di dati statistici e altre informazioni oggettive (articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) rappresentate nello specifico da dati statistici elaborati dall'Agenzia dell'Entrate e dall'ACI, da interviste con esperti del settore e da indagini comparative. La quota parte del costo semplificato unico attribuibile alle spese generali o indirette è stata quantificata tramite l'applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti del personale (articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Il risultato finale è stato poi sottoposto a indagine comparativa con altri valori assimilabili, a ulteriore riprova della congruità.

Individuati i valori afferenti alle principali voci di costo del servizio di consulenza, nonché i parametri necessari all'esecuzione del calcolo, la quantificazione finale dei valori UCS per le due tipologie di servizio distinte in "Consulenza di base" e "Consulenza specialistica" è risultata la seguente:

#### Consulenza di base

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio =  $(50 \text{ chilometri} \times 2 \text{ tratte}) \times 0,40 \text{ euro} / 14 \text{ ore} = 2,86 \text{ euro}$

Totale costo orario per la consulenza di base = 53,46 euro/ora

#### Consulenza specialistica

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile a spese di viaggio =  $(50 \text{ chilometri} \times 4 \text{ tratte}) \times 0,40 \text{ euro} / 26 \text{ ore} = 3,08 \text{ euro}$

Totale costo orario per la consulenza di base = 53,68 euro/ora

In considerazione della sostanziale analogia dei due valori individuati, è stato identificato un unico valore UCS, arrotondato all'euro, per la definizione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, pari a **54 euro/ora**.

Detto costo rappresenta un valore di riferimento utilizzabile come costo standard nell'ambito dei documenti di programmazione.

#### 8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Il riconoscimento verte sulla verifica dell'adeguatezza della struttura e sulla verifica delle competenze e delle esperienze del personale coinvolto nella proposta di servizio. Tali verifiche sono effettuate dalla Regione Puglia, sia in fase di gara sia attivando delle procedure di controllo periodico del mantenimento dei livelli di risorse e di competenze degli organismi beneficiari. Gli elementi su cui verterà la consulenza sono quelli indicati nel paragrafo dedicato alla descrizione generale della presente misura.